ANNO II - N. 24

31 DICEMBRE

il montanaro

QUINDICINALE D'INFORMAZIONE PER LA MONTAGNA
Contiene i comunicati dell'UNIONE NAZIONALE COMUNI ed ENTI MONTANI (U. N. C. E. M.)

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Novara, Via dei Caccia n. 4 - REDAZIONI: Novara, Via dei Caccia n. 4; Roma, Via Salandra n. 6 - INSERZIONI per mm. d'altezza, larghezza una colonna L. 40 oltre le tasse; indirizzare all'Amministrazione - Scritti, fotografie, disegni, anche se non pubblicati, non si restituiscono. - Spedizione in abbonamento postale, Gr. II - Un numero L. 25, arretrato L. 40 - Abbonamento annuo L. 600.

Gli amici della montagna

E' necessario identificarli nel loro concreto programma e nella loro diuturna azione

A giudicare da quel che si dice e si scrive in certi tragici momenti, del problema della montagna, si dovrebbe pensare che sono molti, coloro che si preoccupano delle sue sorti.

In realtà le cose stanno un po' diversamente, e sono tali da suscitare in continuo giustificate e indignate proteste.

Dietro lo scenario appariscente, c'è troppo spesso, l'inconsapevolezza, l'indifferenza ed anche l'ostilità.

Il preambolo può parere pessimistico, ma non lo è: è soltanto sincero, e ci sia perdonato da chi non lo merita.

* * *

Gli amici della montagna sono di due specie: i veri e quelli di occasione.

Dei primi si può fare serio conto, perchè parlano ed operano con convinzione, e con passione, e dicono ciò che pensano anche se può spiacere ai neghittosi e specialmente agli egoisti. Appartengono a questa categoria molti alpinisti e appassionati della montagna, gli Alpini e una eletta parte del Clero, quella che si è radicata fra i monti ed ha aggiunto alla sua missione religiosa, il compito civile di redenzione materiale del proprio gregge, considerando la difesa del montanaro un dovere cristiano, trascurando il quale commetterebbe peccato.

Non è raro il caso di scoprire tra le pareti delle povere canoniche delle parrocchie montane, insieme alla più evidente povertà, la vera santità del costume, la passione per lo studio e la più completa dedizione per il bene del prossimo, il Vangelo, cioè applicato nella sua integrità.

Non trovate affatto in quei sacerdoti la ricerca del benessere materiale consistente nella ricca prebenda e nei lauti pranzi, non il desiderio del quieto vivere alla Don Abbondio, ma la ricerca delle occasioni più nascoste per venire in aiuto al prossimo. Non corrono essi dietro lo svago o la occupazione redditizia prediletta, ma trascurano la persona e la casa per tutto dare ai molti che han bisogno, rimanendo al freddo nei rigori del lungo inverno e col desco quasi deserto.

Ne abbiamo conosciuti e ne conosciamo ancora di codesti sacerdoti: sono dei santi, e fanno dei veri miracoli anche se, purtroppo, le loro risorse sono inadeguate al bisogno ed al desiderio che li brucia.

* * *

Degli alpinisti e degli appassionati per la montagna molto ci sarebbe da dire. Si sa che il loro amore per il monte, palestra di coraggio, di forza e di salute, porta con sè generoso cuore e volontà di bene, oltrechè esempio prezioso di idealità e di interesse.

Non sono rari i casi in cui le Associazioni alpinistiche han portato nei più diversi paesi, con le loro iniziative, un soffio nuovo di modernità e soprattutto di bontà per i vecchi, per i bambini e per i malati, hanno spronato i giovani allo sport della montagna, distogliendoli dalle bettole e dai circoli, e iniziandoli a vedute nuove e ad ardimenti utili ed esemplari.

Sia lode a loro, con l'augurio che le forze di cui dispongono si fondano sempre più con quelle dei montanari e degli alpigiani in modo particolare, cui possono rivendicare il diritto ad una vita umana, quale oggi non è concessa dalla cecità dei proprietari — enti o privati — degli alti pascoli.

* * *

Ed ora parliamo dei montanari, che dovrebbero essere i primi amici di se stessi e dovrebbero unirsi compatti per la difesa dei loro diritti, che, infine, si possono sintetizzare nell'equiparazione con i cittadini del piano.

Purtroppo, tra loro, fino ad oggi, nonostante qualche tentativo, manca ogni coesione, e ciò che si fa sporadicamente qua e là, non ha alcun carattere unitario, e non risponde ad alcun programma concreto e preciso che miri alla soluzione integrale del problema montano.

Molto spesso non hanno essi stessi consapevolezza dei loro diritti, delle loro esigenze, dei loro bisogni, cresciuti come sono tra le strettezze e le miserie, senza possibilità di confronti istruttivi ed eloquenti.

Quelli, tra di essi, che a vent'anni militano tra gli alpini, o, per caso, in altre armi, e rappresentano, di solito, la parte migliore dei paesi, portano, tornando tra i compaesani, qualche idea nuova, qualche germe di buoni frutti, ma non accade raramente che sentano vivo il desiderio di espatriare al piano, e, più spesso, all'estero, dove trovano fortuna quasi sempre. In tal caso, sono forze preziose che si perdono non solo per il luogo, ma per l'intera nazione.

Sarebbe provvidenziale, a questo riguardo, una propaganda specifica e costante che li elevasse nel concetto di se stessi e li aggiornasse sulla propria condizione.

Invece di settimanali noiosi ed astiosi di partito, vorremmo veder tra le loro mani qualcuna delle pubblicazioni sorte in questi ultimi tempi in difesa della montagna, e saremmo lieti di veder fondare dovunque sezioni nuove delle Associazioni per la montagna, i cui assillanti problemi devono trovare, prima che in altri, i difensori e i sostenitori nei montanari stessi.

* * *

Degli amici d'occasione non è il caso di occuparsi molto, perchè, forse, dovremmo dir troppe cose che preferiamo tacere. Sono gli altri: son quelli dai quali Iddio deve guardare i montanari, e appartengono a tutte le categorie di cittadini e specialmente a quelle che hanno responsabilità pubbliche.

E' gente dalle facili esibizioni e dalle promesse pronte e larghe, quasi sempre buttate là con sicurezza e disinvoltura unicamente per superare momentanee difficoltà impreviste: è gente per la quale giocano, si può dire, soltanto interessi di diversa natura: elettorali, economici e politici. Questa gente non ha conosciuta mai la montagna, nè i montanari, e li dimenticherà completamente non appena le sarà possibile.

Se credessimo al loro senso di responsabilità, vorremmo rivolgere loro una sola domanda, semplice e chiara: «E' lecito riconoscere le gravi e numerose disparità che vengono fatte ai montanari e continuare per anni e decenni a mantenerle?».

Quando verrà una risposta adeguata e sarà seguita da provvedimenti sostanziali e concreti, che non siano elemosine umilianti che lasciano il tempo di prima, potremo credere anche alle loro parole e alla loro buona fede: prima no.

Il problema montano è molto, ma molto più serio di quanto si voglia far credere: è un problema soprattutto umano e non può essere risolto con i cerotti del dott. Dulcamara.

D. NESPA

Auspicata dall'On. Giraudo la massima collaborazione fra UNCEM e Camere di Commercio

Alla riunione tenuta a Roma il 18 dicembre u. s., dall'Unione delle Camere di Commercio, l'onorevole Giraudo ha espresso la sua vivissima soddisfazione per avere così potuto assistere ad una Assemblea di tanto rilievo, ed in particolare ha espresso il suo compiacimento per quella che è l'attività dell'Unione, così come egli ha potuto rilevare nello scorrere la relazione distribuita.

Nella sua qualità di segretario dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, si è detto lieto di avere rilevato come anche il problema della montagna sia oggetto di particolare cura da parte delle Camere di Commercio, ed ha auspicato, quindi, una sempre più stretta collaborazione fra le Camere di Commercio e la UNCEM, facendo presente che per il primo Congresso di questa, da tenersi a marzo, egli non solo inviterà i Sindaci dei Comuni Montani e i Presidenti degli Enti che si occupano della montagna, ma anche le rappresentanze delle Camere di Commercio delle provincie montane, certo che dalla collaborazione fra questi Istituti potrà derivare il massimo potenziamento delle iniziative in atto per lo sviluppo economico delle zone di montagna.

Ha dichiarato inoltre che sarà lieto dell'appoggio delle Camere di Commercio per gli studi sul decentramento amministrativo per quanto concerne la montagna.

L'Ing. Brun ha ringraziato l'on. Giraudo ed ha assicurato che alla collaborazione richiesta le Camere di Commercio saranno liete di aderire.

Alla riunione hanno preso parte anche i Ministri Malvestiti e Salomone ed il Sottosegretario on. Quarello.

L'UNIONE NAZIONALE COMUNI ENTI MONTANI comunica di aver trasferito la sede di Roma in Via Salandra, 6
telef. 460-054 — 471-739

LA CASSA DEL MEZZOGIORNO

«Al 1 ottobre 1953 la Cassa aveva approvato progetti per 334 miliardi e 123 milioni di lire. Le opere già eseguite o in corso di esecuzione raggiungono la cifra di 275.445 milioni, così distribuiti tra i diversi settori di attività: 126 miliardi per opere di bonifica, 22 miliardi per la sistemazione di bacini montani, 40 miliardi per la costruzione di acquedotti, 75 miliardi per opere stradali, 5 miliardi per opere turistiche 7 miliardi per opere ferroviarie».

On. CAMPILLI

IN DIFESA DEL NOSTRO PATRIMONIO agro-silvo-pastorale di montagna

La legge 25 luglio 1952 n. 991 «Provvedimenti in favore dei Territori Montani» ha interessato profondamente la nostra opinione pubblica suscitando vari consensi, incitamenti e promuovendo iniziative intese alla creazione di enti ed istituzioni atte a fiancheggiare il Governo nella graduale ma decisa opera di soluzione del nostro problema montano.

Infatti nei 17 mesi già trascorsi dall'entrata in vigore di tale legge abbiamo visto una larga fioritura di articoli su giornali e riviste di tutta Italia, abbiamo avuto notizia di numerosi «Convegni montani» tenutisi in molte Provincie con manifestazioni, oltre che di consenso, di proposte per colmare lacune e correggere difetti della legge e sopratutto per chiedere che lo Stato disponga un maggiore stanziamento di fondi per le opere pubbliche da farsi e per sussidi e mutui di favore da concedersi ai montanari disposti a migliorare le loro aziende agricole e zootecniche e le loro attività artigianali.

Tutti d'accordo sulla urgente necessità di porre in atto senza soste e titubanze e col maggior apporto possibile di mezzi finanziari le ottime provvidenze della legge; tutti d'accordo nel riconoscere che fino a ieri le nostre montagne sono state trascurate e che le loro popolazioni meritano, per i sacrifici sostenuti e per le amare disillusioni del passato, un tenore di vita più civile e confortevole, ma bisogna pur dire una verità che — per quanto mi consti — è ignorata o per lo meno sottovalutata dalla maggior parte della nostra opinione pubblica. E cioè che prima ancora della attuazione delle nuove provvidenze — o almeno contemporaneamente occorre nella grande maggioranza dei montanari e degli enti che li amministrano un maggior senso di comprensione, di ordine, di disciplina nelle loro varie attività di sfruttamento dei boschi, dei pascoli e dei terreni agrari dai quali traggono la maggior parte dei mezzi di sussistenza, se si vuole arrestare il progressivo degradamento di tali colture e in molti casi favorire il loro potenziamento anche soltanto non ostacolando la mirabile opera di ricostruzione di Madre Natura.

Troppi incendi boschivi accadono ogni anno sulle nostre montagne dovuti quasi sempre a negligenza di valligiani che ripuliscono con il fuoco le zone pascolive, troppo disordinata e talora caotica è la pastorizia — salvo rare eccezioni — nei beni appartenenti ai Comuni e ad altri enti e dovunque gli allevatori di bestiame esercitano l'uso civico del pascolo; troppo frequente è l'invasione di capre in giovani tagliate boschive in corso di rinnovamento.

Gli enti proprietari delle zone pascolive e boschive hanno dei regolamenti (spesso troppo vecchi e quindi da aggiornare), degli schemi di affittanze per un razionale sfruttamento da parte degli utenti e degli affittuari, ma sono ben pochi quelli che li fanno rispettare. Fino a qualche decennio fa quasi ovunque erano d'obbligo le «comandate» ovvero giornate di lavoro gratuite da parte di coloro che fruivano di tali beni per le manutenzioni e riparazioni necessarie.

Oggi tale indispensabile provvedimento è andato quasi in disuso, come gli stessi montanari più anziani e più attaccati alle loro montagne lamentano, attribuendone la colpa sopratutto alle autorità locali che se ne disinteressano. Ad avvalorare tale affermazione basti citare due fatti significativi.

E' capitato spesso a me di vedermi rilasciare, dietro mia richiesta, dei certificati sul diritto di pascolo da parte di determinate famiglie di alpigiani in proprietà demaniali di Comuni con l'indicazione che le famiglie stesse potevano immettere annualmente in tali beni «un numero imprecisato di capi di bestiame», come se il carico degli stessi non dovesse essere in relazione alla necessità di una buona conservazione dei pascoli e dei boschi e alla loro produttività foraggiera.

L'Ispettorato Forestale di Novara, ad esempio, con i fondi ricavati da percentuali trattenute per legge dalla vendita di tagli boschivi di proprietà di enti, ha erogato dall'esercizio 1946-47 fino a tutto il 1952-53 oltre 127 milioni di lire per opere di conservazione e di miglioramento delle proprietà degli enti medesimi, provvedendo alla ricostruzione di boschi troppo degradati, al rimboschimento di terreni nudi, al consolidamento di frane, al miglioramento di prati e pascoli, alla costruzione e riparazione di stradelle, alla riparazione di ricoveri d'alpe, ecc.: opere che in notevole parte sono già in cattive condizioni o stanno per esserlo per mancanza di tempestivi lavori di manutenzione, per i quali non occorreva l'impiego di capitali, ma soltanto un adeguato numero di giornate di lavoro gratuito a carico di coloro che avevano interesse ed il dovere di mantenere in efficienza le opere compiute.

Assecondare la natura

Questo stato di cose dimostra, a parer mio, che per realizzare la tanto desiderata restaurazione fisica ed economica delle nostre montagne bisogna anzitutto seriamente pensare a fronteggiare e a salvare da ulteriori rovine quanto è rimasto del patrimonio agro-silvo-pastorale suscettibile di conservazione e di miglioramento, solo che il montanaro assecondi le leggi della Natura e si sottometta volonterosamente ad un più ordinato sfruttamento delle varie colture montane e non rifugga dal compimento dei suoi doveri per i quali non si richiede impiego di denaro, ma soltanto un po' di buona volontà nel lavoro di braccia, che ritorni cioè alle buone usanze antiche.

Non v'ha dubbio che lo spopolamento della montagna ha molto contribuito all'attuale non lieta situazione della nostra economia montana, ma è altrettanto vero che se si fosse manifestato sempre un maggior rispetto e una maggior cura per il pascolo e per il bosco — pilastri dell'economia stessa — tali colture si troverebbero oggi in ben altre condizioni e possibilità di redditi che avrebbero contribuito, se non a fermare, a rendere meno grave e diffuso l'esodo di tanta parte della popolazione montanara.

Con questo non intendo dare una patente di neghittosità e di incoscienza alla gente della montagna che viceversa tutti consideriamo operosa, sobria; ma ha bisogno di essere guidata, assistita giornalmente, non con parole ma con fatti.

Necessita in primo luogo avvicinare di più il montanaro con l'opera di persuasione, di incitamento a forme associative più consoni a risolvese i suoi problemi; assisterlo continuamente facendogli conoscere ed apprezzare i benefici che può conseguire attraverso le leggi in vigore in gran parte a lui sconosciute, consigliandolo ed aiutandolo per la presentazione di domande e ricorsi e persuadendolo, infine, che si vuole portargli un valido aiuto perchè egli possa raggiungere un migliore tenore di vita, cui ha diritto quale compenso delle sue sofferenze, della sua lunga pazienza e della sua laboriosità.

Per raggiungere questi scopi, molto gioverebbe, a mio avviso, che l'Associazione dei Comuni Montani col concorso di Enti provinciali ed anche di quelli delle singole regioni della nostra montagna, promuovesse in tutte le Provincie la costituzione di Consigli di Valle o di Zona; organi questi che, composti di poche persone, ma qualificate per buona volontà e competenza, attuassero quell'opera di propaganda e di assistenza assidue e pazienti cui sopra ho fatto cenno. Organi per i quali dovrebbe essere sollecitato un riconoscimento giuridico per renderli più efficienti ed ascoltati nei loro frequenti contatti con le Autorità provinciali, e specialmente con l'Ispettorato Forestale, con l'Ispettorato Agrario e con la Sezione Agricola Forestale della Camera di Commercio, cui si dovrebbe far capo per illustrare ed appoggiare tutte le istanze e le proposte intese al miglioramento delle economie delle singole zone della montagna.

A mio parere i Consigli non dovrebbero occuparsi soltanto dei Comuni Montani classificati tali con la legge Fanfani, ma anche dei territori degli altri Comuni di collina e di bassa montagna esclusi da tale classifica, ma per i quali, peraltro, devono considerarsi sempre operanti le provvidenze delle altre leggi precedenti a quella Fanfani, fra le quali la legge del 30 dicembre 1923, n. 3267 e quella del 13 febbraio 1933, n. 215 (sulla Bonifica Integrale) che sono tuttora leggi fondamentali nel settore silvo pastorale di bonifica montana.

Un'altra iniziativa, per me di capitale importanza, in quanto servirebbe a correggere la innata diffidenza del montanaro per le cose nuove e la sua mentalità individualista, trasformandolo in un prezioso collaboratore per l'attuazione delle provvidenze destinate al miglioramento della produttività del suolo montano e delle varie forme di attività individuale o collettiva ad essa connesse, consisterebbe nel creare degli esempi convincenti che servissero da potente incitamento all'imitazione.

Scegliere cioè delle zone montane di facile accesso per crearvi un'alpe modello che offrisse la dimostrazione pratica sulla razionale coltura e manutenzione dei prati e dei pascoli, sul carico del bestiame in rapporto alla produzione foraggera all'alpe, sui requisiti che i ricoveri devono avere per un comodo ed igienico soggiorno del bestiame durante il periodo dell'alpeggio e del personale ad esso addetto, sui mezzi da adottare e sulle modalità da seguire per ottenere la più elevata produzione di latte e la più redditizia lavorazione dei prodotti caseari, ecc.

In altra località ricca di acque sorgive si potrebbe creare un esempio di impianti per la irrigazione a pioggia e la fertirrigazione del terreno; in altra ancora, e sempre in zona di facile accesso e vicina a centri abitati, attuare un esempio di accorporamento delle proprietà private troppo frazionate, malanno questo che — come è ben noto — costituisce l'ostacolo principale ad ogni possibilità di progresso nelle condizioni economiche di tante famiglie.

Iniziative tutte che potrebbero essere prese da un ente provinciale quale la Camera di Commercio Industria e Agricoltura che mi sembra il meglio qualificato per promuoverle ed attuarle attraverso la Sezione Agricola Forestale, in stretta collaborazione con altri enti ed istituti e mediante un piano organico da elaborarsi col concorso dell'Ispettorato Forestale e dell'Ispettorato Agrario; piano che dovrebbe assicurare, oltre la razionale esecuzione di tali opere, anche la loro buona conservazione.

Per il relativo finanziamento si potrebbero fare concorrere gli enti e i privati proprietari dei terreni nei limiti dei sussidi statali conseguibili dietro la presentazione delle domande e dei progetti e completando nel contempo il finanziamento stesso col contributo della Camera di Commercio e di altri Enti come il Consorzio Agrario, l'Amministrazione Provinciale e le banche, che, certamente, non rifiuterebbero il loro generoso appoggio alla realizzazione delle utilissime iniziative cui ho fatto cenno.

GOFFREDO COLOMBANI

Proroga dei termini per rettifiche imposte sul patrimonio

La Commissione finanze e tesoro del Senato ha approvato, in sede deliberante, il disegno di legge concernente la proroga del termine per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti di ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.

Con questo provvedimento si prorogano di un biennio i termini di prescrizione della azione della finanza con scadenza rispettivamente al 31 dicembre 1953 ed al 31 dicembre 1954, previsti dalle norme in vigore per le rettifiche delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e per i nuovi accertamenti in confronto dei contribuenti che non abbiano presentato la dichiarazione.

In correlazione alle suddette proroghe il provvedimento medesimo prevede un prolungamento dei periodi di pagamento per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio nel modo seguente: al 31 dicembre 1956 per i patrimoni mobiliari; al 10 giugno sul patrimonio delle società ed enti morali; al 31 dicembre 1958 per i patrimoni mobiliari o costituiti da aziende industriali; al 31 dicembre 1960 per i patrimoni danneggiati da eventi bellici.

UNA MACCHINA CHE CLASSIFICA LE UOVA secondo il rispettivo peso è stata messa in commercio da una ditta spagnola. La macchina, costruita in materiale solido e leggero, è sensibile alle più piccole differenze di peso ed è in grado di classificare sino a 3.000 uova all'ora.

Dalla Gazzetta Ufficiale

Concessione di piscicoltura nelle acque del bacino Ponte Racli (Udine).

Le acque del bacino Ponte Racli, situato nel territorio dei comuni TRAMONTI DI SOPRA e TRAMONTI DI SOTTO, sono date in concessione, per un periodo di anni quindici e dietro pagamento di un canone annuo di L. 35.000, a scopo di piscicoltura alla Società Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana con sede in Milano.

(D. M. 5 novembre 1953; G. U. 15 dicembre 1953, n. 287).

* *

Approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario «Strada interpoderale del Mondarone» con sede in PRESEGLIE (Brescia).

(G. U. 17 dicembre 1953, n. 289).

* *

Disposto l'ammasso volontario dell'olio d'oliva di produzione 1953-54 nel limite quantitativo di 600.000 quintali.

(D. M. 15 dicembre 1953; G. U. 18 dicembre 1953, n. 290).

* *

Confermata per il 1954 la distinta d'incasso (borderò) da adottarsi da parte degli esercenti di sale cinematografiche approvata con decreto interministeriale 26 dicembre 1951.

(D. M. 11 dicembre 1953; G. U. 22 dicembre 1953, n. 293).

* *

Tariffe per il trasporto via mare degli indigenti italiani che rimpatriano da porti esteri.

Il prezzo da corrispondersi ai trasportatori di emigranti per il trasporto di indigenti italiani che rimpatriano da porti esteri per disposizione o per richiesta di un agente diplomatico e consolare è stabilito in L. 1.500 al giorno a persona, compreso il vitto. Per i fanciulli di età dai tre ai dodici anni, il prezzo è di L. 750 al giorno. Il trasporto dei fanciulli di età inferiore ai tre anni è gratuito.

(D. M. 27 luglio 1953; G. U. 23 dicembre 1953, n. 294).

* *

Prorogato fino al 31 marzo 1954 il corso legale e il cambio delle monete metalliche di lega Italma da lire 10 e da lire 5.

(D. M. 7 dicembre 1953; G. U. 23 dicembre 1953, n. 294).

* *

Prorogato al 31 dicembre 1956 il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Roccaraso (L'Aquila).

(G. U. 24 dicembre 1953, n. 295).

* *

E' stato pubblicato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pesaro.

(Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953; G. U. 28 dicembre 1953, n. 296).

* *

E' stata determinata la forma dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone.

(D. M. 1 agosto 1953; G. U. 29 dicembre 1953, n. 297).

* *

Sono state emanate norme integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 677 che prevedeva provvidenze in materia turistica ed alberghiera.

(Legge 17 dicembre 1953, n. 935; G. U. 29 dicembre 1953, n. 297).

* *

Raddoppiate le pensioni del clero ex-austriaco con effetto dal 1. luglio 1953.

(Legge 27 dicembre 1953, n. 946; G. U. 30 dicembre 1953, n. 298).

* *

Autorizzata la concessione di mutui, ad integrazione del bilancio 1952, alle Amministrazioni comunali sottoelencate.

VILLA SAN GIOVANNI (Reggio Calabria), mutuo di lire 4.310.000 (G. U. 21 dicembre 1953, n. 292); GESSAPOLENA (Chieti), mutuo di L. 1.423.000 (G. U. 28 dicembre 1953, n. 296); ROCCAFORTE DEL GRECO (Reggio Calabria), mutuo di L. 1.270.000 (G. U. 28 dicembre 1953), n. 296); SCILLA (Reggio Calabria), mutuo di L. 5.490.000 (G. U. 29 dicembre 1953, n. 297); VALLINFREDA (Roma), mutuo di L. 950.000 (id.); CIVITELLA MESSER RAIMONDO (Chieti), mutuo di L. 810.000 (id.); CASALATTICO (Frosinone), mutuo di L. 892.000 (id.).

Modificazioni al Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici

LEGGE 27-12-1953, n. 959

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i «bacini imbriferi montani» nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.

Se il bacino imbrifero è compreso in più Provincie qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia.

Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più provincie stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del predetto testo unico fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tal data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla data di entrata in funzione degli impianti negli altri casi;

c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente salvo conguaglio in l'articolo stesso. sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono versati in un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dello articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonchè ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 2.

Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nel-

Art. 3.

I consorzi previsti dall'art. 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo stesso, e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica.

La quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi è consegnata dalle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti, più vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi:

a) per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media;

b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: chilowattora 300, per chilowatt di potenza nominale media.

I consorzi e i Comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece del sovracanone dopo che il Ministro per i lavori pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell'art. 1.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.

(dalla G. U. 31-12-1953, n. 299)

Non assoggettabili all'IGE i prodotti conferiti alle Cooperative

Il Ministero delle Finanze — Direzione Generale delle Imposte Indirette — richiesto in merito all'assoggettabilità all'imposta generale sull'entrata dei prodotti agricoli conferiti per la lavorazione alle cooperative, ha dichiarato che, a norma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1949 n. 1 non danno luogo ad entrata imponibile il conferimento di prodotti agricoli a scopo, fra l'altro, di lavorazione, effettuato dal socio produttore diretto, in società cooperativa, nonchè la riconsegna al socio stesso del prodotto risultante dalla lavorazione.

Tale agevolazione è applicabile anche ai compensi in danaro od in natura pagati dal socio all'Ente a titolo di spesa di lavorazione, intendendosi per spese di lavorazione quelle afferenti in massa alla lavorazione e trasformazione dei prodotti conferiti dai soci.

Pertanto sono esenti da imposta sulla entrata tutte le somme addebitate dalla Cooperativa al socio, al titolo di cui sopra.

NELLE PROVINCIE

CUNEO

Intitolato all'ing. Capello il Convitto Alpino di Vinadio

Domenica 6 dicembre, con semplice cerimonia, il Convitto Alpino di Vinadio è stato intitolato all'ing. Giovanni Capello.

Erano presenti: la signora Maria Arpino vedova Capello con alcuni familiari, il sen. Giovanni Sartori Presidente della Camera di Commercio e Presidente dell'U.N.C.E.M., la M. Rev. Madre Generale delle Suore Giuseppine, il rag. Giusta, v. Direttore Generale della Cassa di Risparmio con vari funzionari, il geom. Caresana in rappresentanza del Sindaco di Demonte, Presidente del Consiglio di Valle Stura, il notaio Beltrandi Presidente del Convitto, il Sindaco di Boves notaio Enrico Cavallo, il Sindaco, il v. Sindaco e gli assessori del Comune di Vinadio, il Sindaco di Valloriate avv. Berardengo, il sig. Giraudo in rappresentanza della Giunta della Camera di Commercio, il dott. Palla dell'Amministrazione Attività Assistenziale, il dott. Parola Direttore Didattico, i geom. Bignami e Riba dell'Ufficio Montagna oltre a varie Autorità locali.

Dopo la S. Messa di suffragio celebrata nella Chiesa Parrocchiale dal M.o Rev. Parroco Don Marchisio, il Presidente del Convitto Notaio Beltrandi ha tenuto l'orazione ufficiale.

Dopo brevi e toccanti parole di un convittore, ha ringraziato tutti i presenti il sen. Sartori che ha ricordato con voce commossa il caro amico scomparso.

E' stata quindi benedetta la targa ricordo, dopo di che le Autorità hanno visitato i locali del Convitto, accolti dalle Suore Giuseppine e dai tecnici dell'Ufficio Montagna che hanno illustrato ai presenti gli scopi e il funzionamento della Opera.

CAGLIARI

Una legge regionale per l'acquisto di bestiame da lavoro

La Regione Sarda al fine di andare incontro ai piccoli e piccolissimi agricoltori, per i quali la morte dell'unica bestia da lavoro è un danno gravissimo, ha passato all'approvazione un'apposita Legge, che vuole favorire l'acquisto di bestiame da lavoro, il cui testo si riporta di seguito:

Art. 1 - l'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di bestie da lavoro, come buoi, cavalli o muli: ai proprietari coltivatori diretti, singoli o associati, che ne facciano impiego in modo prevalente nelle rispettive aziende. I contributi non possono superare nei casi di cui s'è detto per i coltivatori diretti il 50% e — nei casi riguardanti i piccoli imprenditori agricoli — il 30% del costo dell'animale da lavoro.

Art. 2 - per un periodo di cinque anni dalla data della concessione di contributi, i beneficiari non possono distogliere dall'impiego il bestiame acquistato, nè cederlo nè alienarlo comunque, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, che potrà concederla in base a domanda motivata nei soli casi di provata impossibilità ad usare utilmente il bestiame.

Art. 3 - in caso di inadempienza degli obblighi previsti nell'art. precedente i beneficiari devono restituire il contributo in misura proporzionale al periodo dell'avvenuto sfruttamento.

Art. 4 - le domande di concessione dei contributi devono essere dirette all'Assessore all'Agricoltura e Foreste per il tramite degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura i quali esprimono il proprio parere.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore alla Agricoltura e Foreste e sono liquidati su presentazione dei documenti comprovanti l'acquisto. (Ansa)

Aperti due nuovi cantieri

L'E.T.F.A.S. nei giorni scorsi ha proceduto all'apertura di due nuovi cantieri: il cantiere di «Is Bangius» nel Centro di Colonizzazione di Oristano, che occupa una superficie di 300 ettari, ed il cantiere di «Las Plassas» in agro di Barumini, di 60 ettari.

E' prevista la prossima apertura di un vasto cantiere nella zona di Campeda. Con i due nuovi cantieri di «Is Bangius» e «Las Plassas» le aziende dell'ETFAS operanti in Sardegna salgono al numero di quarantadue.

AREZZO

Concorso della produttività

Nella classifica generale, pubblicata dalla apposita Commissione giudicatrice, si sono classificati ai primi posti per la zona di montagna le seguenti aziende:

1) **Grandi Aziende:** Calamai Riccari dr. Ada - Sintigliano - Pieve S. Stefano; Peregalli G. U. Giovanni - Lagacciolo - Montamignaio.

2) **Medie Aziende:** Cavazza nei Geddes Da Filicaia C.ssa Giuliana - Palazzo di Brancialino - Pieve S. Stefano; Cavazza nei Rocco C.ssa Maria - Fontanelle - Pieve S. Stefano; Balchesini Antonio - Casa Bosconi - Sestino; Bartolucci Umberto - Buchero - Sestino.

3) **Piccole Aziende:** Ferri Marini Giuseppe - Ca' Bugatti - Sestino; Casucci Angiolo - S. Pietro a Dame - Cortona; Venturini Antonio - Sestino; Stefano P. A. Giuseppe - Lonnano - Pratovecchio; Checcacci Agnese - Calcinaia - Pratovecchio; Battistoni Noemi nei Trambusti - Pratovecchio.

La Commissione ha inoltre assegnato diplomi di merito alle aziende: Datti Angelo - Badia Tedalda; Bartolucci Sesto - Sestino; Petrucciolì Luigi - S. Maria Rassinata - Arezzo; Manenti Emilio - Pieve S. Stefano.

SAVONA

Consorzio per la bonifica del Centa

Il Comitato promotore per la costituzione del Consorzio per la bonifica dei terreni compresi nel bacino del Centa e dei suoi affluenti si è riunito nel Palazzo comunale di Albenga, presenti autorità e tecnici delle provincie di Savona, Imperia, Cuneo.

In attesa della regolare costituzione del Consorzio, che dovrà avvenire per decreto ministeriale, è già stato preparato dagli Ispettorati Forestali un progetto di massima con una spesa di L. 600.000, che sarà aumentata a circa 2 milioni con il progetto definitivo.

Il Consorzio interessa una superficie di circa 44 mila ettari così ripartita: provincia di Savona, circa 22 mila ettari; provincia di Imperia, 19 mila ettari; provincia di Cuneo, 3 mila ettari.

TORINO

Sistemazione idrografica del Piemonte

Sessanta Sindaci della provincia di Torino, una ventina di consiglieri comunali, tecnici del Genio Civile, dello Ispettorato agricolo e dell'Ispettorato forestale hanno partecipato ad un convegno per discutere un piano organico di opere urgenti di arginamento dei fiumi e dei torrenti della zona, in modo da evitare per il futuro i danni provocati dalle rovinose alluvioni degli scorsi anni. Il relatore ufficiale, geom. Dogliani, ha riassunto ai presenti le opere urgenti da compiere per la sistemazione idrografica delle diverse zone. Occorrono 247 milioni per il corso del Po; 174 per il Pellice; 102 per il Chisone; 152 per la Stura di Lanzo; 115 per l'Orco; 80 per la Dora Baltea ecc.; complessivamente le varie opere di arginamento comporteranno una spesa di 1.036 milioni. Dovrà poi seguire un coordinato piano generale di sistemazione idraulica dei torrenti che possa essere attuato in un avvenire non troppo remoto.. Con un'assegnazione di 3 miliardi annui tale sistemazione verrà portata a termine entro 5 anni, dando lavoro per tale periodo di tempo a 5000 operai.

Risultati del Concorso della produttività

La Commissione giudicatrice del I.o Concorso provinciale della produttività ha reso noto la classifica generale delle aziende meglio classificate. Per la zona di montagna l'azienda Rey Augusto di Salabertano ha conseguito il 1.o premio della categoria «medie aziende», mentre nella categoria «piccole aziende» si sono classificate nell'ordine: Perotto Giuseppe, di Meana; Barale Vittorio, di Perosa Argentina; Jaime Giuseppe di Salabertano.

COSENZA

Un Convegno per la difesa del suolo

Indetto dal Comitato per la difesa del suolo calabrese, si è tenuto, a Cosenza sotto la presidenza dell'avv. Francesco Di Andrea, un convegno, al quale hanno partecipato i rappresentanti di 101 Comuni della provincia di Cosenza, parlamentari, autorità e rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Alla fine della discussione, alla quale hanno preso parte tutti i parlamentari e molti fra i Sindaci intervenuti, è stato approvato un ordine del giorno, nel quale si plaude all'azione concorde ed unitaria delle popolazioni e, quindi, dei parlamentari calabresi d'ogni colore politico, impegnando gli Enti a predisporre in breve i dati tecnici necessari. L'o.d.g. conclude con una raccomandazione alle Amministrazioni comunali di far pervenire al Comitato le relazioni per l'elaborazione del piano organico per la difesa del suolo calabrese e per il risanamento dei Comuni danneggiati dalle recenti alluvioni.

TRENTO

Norme sulla Finanza locale

Al fine di snellire la procedura per il controllo dei bilanci dei Comuni che non sono in grado di assicurare il pareggio economico dei rispettivi bilanci, il Consiglio regionale ha approvato un'apposita legge in virtù della quale i bilanci deficitari saranno; d'ora innanzi, esaminati dalla Commissione legislativa d'accordo con la Giunta regionale. La nuova procedura accorcia, così, notevolmente i tempi previsti dalla procedura fin qui seguita.

Nuovo Istituto di Credito

Il Consiglio Regionale del Trentino — Alto Adige ha approvato l'ultimo atto relativo alla creazione dell'Istituto regionale di credito a medio e lungo termine e annessa sezione di credito agrario, che avrà una dotazione iniziale di due miliardi di lire, fornite per metà dallo Stato e per il rimanente miliardo dalla Regione e dagli Istituti di credito delle provincie di Trento e Bolzano.

Modalità di pagamento dell'IGE in abbonamento

La G. U. del 23 dicembre 1953, n. 294 ha pubblicato il testo del decreto del Ministro delle Finanze in data 10 dicembre 1953 che detta speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di entrata.

Riportiamo di seguito un ampio stralcio del decreto stesso.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IN ABBONAMENTO MEDIANTE CANONI RAGGUAGLIATI AL VOLUME DEGLI AFFARI.

1) — Per le entrate conseguite dagli esercenti di seguito elencati l'imposta si corrisponde in abbonamento, mediante il pagamento al competente ufficio del registro di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto nell'anno precedente a quello di competenza e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dagli articoli seguenti:

1) Esercenti pubblici esercizi; 2) Artigiani ambulanti; 3) Esercenti prestazioni al dettaglio; 4) Professionisti; 5) Commercianti esercenti la vendita al pubblico; 6) venditori ambulanti.

Pubblici esercizi

2) — Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 sono i seguenti:

Alberghi, locande e pensioni per tutte le somministrazioni effettuate, escluse le somministrazioni di alloggio e di vitto da parte di privati, caffè e bar anche per i servizi accessori (sale da biliardo, sale da gioco, ecc.), birrerie, bottiglierie, gelaterie; rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza; locali aperti al pubblico, nei quali si provveda alla somministrazione di vino da parte dei diretti produttori, comunque autorizzati; rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili; ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione; pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano; latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare; chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari.

Nel caso di bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al pubblico di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere, l'imposta è dovuta in base al detto regime di imposizione per tutte le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività aziendale, da denunziarsi al competente ufficio del registro. Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno dei circoli.

Artigiani ambulanti

3) — Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione sopra stabilito gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita od alla prestazione dei propri servizi ambulantemente.

Gli artigiani che vendono ambulantemente, oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merce acquistata presso terzi, debbono corrispondere l'imposta nei modi stabiliti per tutte le entrate conseguite in dipendenza della loro attività.

Prestazioni al dettaglio

4) — Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata, giusta le modalità stabilite dall'art. 1, gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio qualunque sia la categoria nella quale risultino accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (barbieri, parrucchieri, sarti, fabbri, calzolai, stagnai, vetrai, maniscalchi, carrettieri, falegnami, meccanici e gestori di officine meccaniche, molini per la molitura dei cereali per conto di terzi, frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi, forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi, industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi).

Professionisti

5) — Il regime d'imposizione stabilito si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualsiasi professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, anche se l'attività professionale sia esercitata congiuntamente a una attività impiegatizia.

Vendite al pubblico

6) — Sono soggette al regime d'imposizione sopra stabilito le vendite al diretto consumatore da chiunque effettuato, compresi i produttori agricoli, in negozi aperti al pubblico, muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulantemente.

Lo stesso regime d'imposizione si applica per le vendite al pubblico di vino da asporto effettuate ai diretti produttori in locali aperti al pubblico.

Dichiarazione
Liquidazione dell'imposta
Pagamento

7) — Gli esercenti, tenuti a corrispondere l'imposta in base a canoni annui ragguagliati al volume degli affari debbono, ai fini della determinazione nei loro confronti del canone dovuto per l'anno di competenza, presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio dello stesso anno, una dichiarazione contenente l'indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno precedente.

Per gli esercenti che abbiano iniziato la loro attività nel corso dell'anno precedente a quello di competenza o che comunque non abbiano svolto la loro attività per tutta la durata dell'anno stesso, le entrate conseguite nel periodo di effettiva attività svolta saranno tenute a base per l'assestamento del canone dovuto per l'anno precedente a quello di competenza, mentre le stesse entrate dovranno essere rapportate all'anno intero ai fini della determinazione del canone dovuto per l'anno di competenza.

Gli esercenti che iniziano la loro attività nel corso dell'anno di competenza, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al precedente primo comma entro due mesi dall'inizio della attività stessa, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone di imposta. Entro il febbraio dell'anno successivo a quello di competenza i detti esercenti debbono dichiarare le entrate effettive conseguite nell'anno in cui hanno iniziato la loro attività, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno.

Gli esercenti attività stagionali, debbono presentare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dall'inizio della loro attività, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nella stagione, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro un mese dalla cessazione dell'attività stagionale i detti esercenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettivamente conseguite nell'ultima stagione, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo di imposta.

8) — Per i contribuenti, tenuti a corrispondere l'imposta a norma del presente decreto, che non abbiano presentato la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone d'imposta e lo notificano all'interessato, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

9) — Il pagamento dei canoni d'imposta liquidati a norma del precedente articolo è effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali non versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dell'anno di competenza.

Quando il canone non superi le L. 2000, esso deve essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno di competenza.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto per la sistemazione della vertenza in seguito a rettifica da parte del contribuente accettata dall'Ufficio del registro, deve essere effettuato entro il termine massimo di due anni a rate bimestrali posticipate, decorrenti dal mese successivo a quello in cui risulta accettata la rettifica da parte dell'Ufficio.

Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento del maggior canone dovuto in dipendenza di accertamento divenuto definitivo per mancata o tardiva opposizione.

Provvidenze per le zone alluvionate in Calabria

Sulla G. U. n. 298 del 30 dicembre 1953 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 1953, n. 938 relativa alle provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria.

Per quanto concerne il settore agricoltura, essa prevede — tra l'altro — l'estensione alle aziende calabresi danneggiate delle provvidenze già stabilite con le leggi 10 gennaio 1952 n. 3 e 11 aprile 1953 n. 315 e successive modifiche in favore delle provincie colpite dalle alluvioni degli anni scorsi. In particolare la legge aumenta i contributi statali nelle spese per i lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni e di ricostruzione delle strade e dei fabbricati — già fissati dalle succitate leggi nella misura del 67, 52 e 40 per cento rispettivamente per le piccole, le medie e le grandi aziende agricole — all'80, 65 e 50 per cento in favore delle corrispondenti piccole, medie e grandi aziende calabresi. La legge ricomprende anche tra le spese sussidiabili — innovando rispetto alle disposizioni precedenti — anche quelle che gli agricoltori della Calabria sosterranno per lo scavo ed il trasporto dei materiali alluvionati sterili eventualmente depositati sui terreni e un indennizzo al 50 per cento del valore dei frutti pendenti, degli oliveti e degli agrumeti danneggiati.

Inoltre in favore dei coltivatori diretti proprietari di fondi il cui reddito non ecceda le loro normali esigenze ed i cui terreni non possano essere ripristinati per via delle frane che li abbiano assorbiti a causa di erosione delle acque, l'indennizzo del 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente alle alluvioni — previsto dalla legge 10 gennaio 1953 n. 3 — viene elevato all'80 per cento per le zone calabresi.

Per i territori montani è autorizzata la spesa di L. 500 milioni, in aggiunta agli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 1953-54, del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione dei contributi di cui all'art. 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

La legge prevede anche interventi per opere pubbliche e abitati, come interventi di pronto soccorso; ripristino di opere pubbliche danneggiate, di opere di seconda e di terza categoria, di acquedotti, fognature, scuole, case comunali, chiese, strade; costruzioni di case popolari; ripristino di ospedali.

Per le provvidenze assistenziali è prevista l'estensione ai profughi delle zone colpite delle assistenze di cui fruiscono i profughi di guerra, oltre ad altre assistenze particolari.

Con proprio decreto il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con quello per il tesoro, è autorizzato a sospendere il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali per un periodo che non potrà andare oltre i sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'assicurazione invalidità e vecchiaia a favore degli artigiani e superstiti

Gli on.li Carcaterra, Dosi, De Cocci e Faletti hanno presentato un disegno di legge per l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia degli artigiani e quella in favore dei loro superstiti.

Il disegno di legge ne prevede l'obbligatorietà e la gestione affidata all'Istituto nazionale della Previdenza sociale. Il fondo per la gestione è alimentato, a quanto prevede il disegno di legge:

a) da un contributo a carico dell'artigiano, pari al 4% dell'imponibile di R. M.;

b) da un contributo annuo di L. 900 per coloro che alla imposta di R. M. non sono soggetti;

c) da un contributo dello Stato, da fissarsi annualmente in misura non inferiore al 50 per cento del gettito dell'anno precedente dei contributi di cui alla precedente lettera a) e b), e da fissarsi con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

La riscossione, a favore della gestione speciale dell'I.N.P.S. avviene nei modi per la riscossione della R.M. Il disegno di legge prevede altresì che:

le assicurazioni volontarie contratte precedentemente dagli artigiani sono rivalutate alla stregua della legge 4 aprile 1952 n. 218;

i contributi di cui all'art. 3 saranno corrisposti dal 1 luglio successivo all'approvazione della presente legge. Per il primo anno il contributo dello Stato sarà fissato presuntivamente dal Parlamento, salvo conguaglio dell'anno successivo, nel caso che esso fosse stato inferiore al 50% del gettito previsto nella lettera c) dello art. 3;

sono soggette alla presente legge le persone, considerate artigiani alla stregua delle leggi vigenti, che abbiano compiuto gli anni 14 e non abbiano superato gli anni 68, se maschi, e 55 se donne;

non sono soggetti alla assicurazione di cui all'art. 1, coloro che sono già obbligatoriamente assicurati, salvo che la assicurazione derivante dalla presente legge conceda più favorevoli prestazioni.

---oOo---

Chiusi i conferimenti agli ammassi volontari del grano

Col 31 dicembre si è chiuso in tutta Italia l'ammasso volontario del grano, in conformità alle disposizioni emanate all'atto della sua istituzione. I consorzi agrari non sono pertanto più tenuti ad accettare partite di frumento che i produttori agricoli intendessero conferire.

Il quantitativo totale di grano conferito all'ammasso ammonta a circa q.li 2.744.000 di cui 415.300 di grano duro e 2.329.000 di grano tenero. L'Italia settentrionale è al primo posto con q.li 1.566.380; segue l'Italia centrale con q.li 605.000; l'Italia meridionale ha registrato un conferimento totale di q.li 297.389, mentre le Isole hanno registrato un conferimento di q.li 283.800 circa. Questi dati non sono definitivi in quanto mancano i con-

La 13ª mensilità al personale addetto ai servizi domestici

La G. U. del 30 dicembre 1953, n. 298 ha pubblicato la legge 27 dicembre 1953, n. 940 con la quale viene concessa, agli addetti ai servizi domestici, una tredicesima mensilità di retribuzione di importo uguale ad una mensilità della sola retribuzione in denaro da corrispondersi entro il mese di dicembre di ogni anno con inizio dal 1953. Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno intero di servizio saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

Rassegna Stampa

LA NUOVA LEGGE SULLA MONTAGNA

E' il titolo di un interessantissimo articolo, dovuto alla penna del dott. Eliseo Iandola, che la rivista «Acque, Bonifica e Costruzioni» pubblica a puntate.

Spiegati quali sono i requisiti richiesti perchè un Comune sia, agli effetti della nuova legge, dichiarato montano, lo Autore chiarisce la duplice ragione di parità di trattamento che ha indotto il Legislatore ad includere tra i Comuni montani anche i Comuni che quei requisiti non hanno, ma che presentano pari condizioni economiche-agrarie.

Ammessa, quindi, la possibilità di aggiornare l'elenco dei Comuni montani con l'inclusione di Comuni i quali, in un primo tempo, per una ragione qualsiasi, non erano stati considerati montani vengono chiarite le funzioni dell'Organo incaricato di questa funzione e le modalità da seguire in tema di aggiornamento dell'elenco stesso.

Sullo stesso numero (anno 1953 - fasc. VII-VIII) sono pubblicati: «A proposito del Magistrato del Po», del dott. ing. prof. Marco Visentini e la terza puntata di: «La depressione meridionale e la Cassa del Mezzogiorno», del dott. Nallo Mazzocchi Alemanni. Completano il fascicolo uno scritto del dott. Guglielmo Roehrssen e rubriche di giurisprudenza, legislazione e amministrazione.

Il fascicolo, il cui prezzo è di L. 400, può essere richiesto alla Amministrazione di «Acque, Bonifiche, Costruzioni», Via Tronto 14, Roma.

UN SETTIMANALE ZOOTECNICO CHE SI FA LEGGERE

Nel corso del mese di dicembre il settimanale «L'allevatore» (Via Q. Sella, 54, Roma) ha pubblicato interessanti studi fra i quali segnaliamo quelli che ci sembrano di maggior rilievo.

Sul n. 49: «Il pagamento del latte a titolo» di Giuseppe Tallarico. Sul n. 50: «Crisi agricole e zootecniche» di Carlo Meschini; «L'essicazione artificiale dei foraggi in Olanda» servizio di E. Petrucci; «Norme pratiche d'igiene sull'allevamento del nutria» di F. Maiocco e «Prospettive tecniche di miglioramento della pollicoltura del Valdarno» di R. Quilici. Sul numero doppio natalizio: «La formula genetica non sostituisce la greppia» di M. Scapaccino, «Riordinare produzione, scambi e consumi per un migliore avvenire dell'economia zootecnica» di G. Brogini, «Consuntivo dell'ultima campagna bacologica» di A. Spagnoli, «L'apicoltura italiana ha ripreso la marcia» di A. Zappi Recordati e alcuni elaborati scritti di carattere natalizio di R. Zezzos, R. Canestrari, ecc. Su questo numero figura l'indice dell'annata.

Nel primo numero del nuovo anno il dr. Sertoli considera il problema della montagna in rapporto alla economia in atto, il prof. Maiocco continua la sua trattazione sulle malattie dei castorini ed il dott. Ragionieri esamina un interessante caso di resistenza genetica alla pseudo-peste avaria.

Inoltre: note tecniche, curiosità zoologiche, rassegne di aggiornamento professionale e un ricco servizio di informazioni dall'interno, dall'estero e sui mercati su ogni numero.

Il prezzo annuo di abbonamento a questo interessante settimanale è di L. 2.000.

Margini d'impresa, spese generali e spese impreviste

Illustre Direttore,

In un numero del suo giornale «*Il Montanaro*», ho letto, alcuni mesi fa, una notizia intitolata «*Norme per la compilazione dei progetti*» relativi alle opere previste dalla Legge 25-7-1952 n. 991, ove veniva comunicato che come massimo sono ammissibili a contributo le seguenti maggiorazioni:

10 per cento per margine d'impresa;

5 per cento per spese generali (progettazione, direzione, sorveglianza ecc.);

3 per cento per spese impreviste.

Tale notizia è stata bene accolta da tutti coloro che desiderano migliorare le proprie campagne. Tanto che nei computi degli ultimi progetti presentati agli Organi competenti venivano calcolate dette maggiorazioni. Con grande sorpresa però sono state, nell'esame e approvazione dei progetti stessi, eliminate.

Non ci sappiamo rendere ragione di questo fatto, perchè siamo sicuri, sig. Direttore, che se il suo Giornale ha messo in risalto le predette norme lo ha fatto certamente in base a dati sicuri.

Il locale Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, alle nostre proteste, ha risposto che ancora non aveva ricevuto ordini in merito.

Preghiamo perciò la S.V. Ill. di voler, per mezzo del suo Giornale, richiamare sull'argomento l'attenzione degli Organi Superiori in modo che gli Uffici distaccati vengano tempestivamente informati.

G.C.R.

Avremmo voluto rispondere alla lettera del lettore G.C.R. di Nuoro con queste sole parole: le cose stanno come abbiamo a suo tempo scritto. Poichè, però, dalla data di pubblicazione del comunicato, cui fa riferimento la lettera, ad oggi è passato tanto tempo quanto basta perchè le disposizioni siano mutate, non una, ma mille volte, abbiamo voluto assumere qualche informazione. Ed ecco quanto abbiamo appreso:

1) le maggiorazioni per spese generali e per spese impreviste sono sempre ammesse a contributo;

2) la maggiorazione per margine d'impresa è o non ammessa a contributo a secondo che al momento di concordare i prezzi gli stessi vengano già considerati comprensivi della maggiorazione o meno.

Questo il poco che abbiamo potuto sapere, ma sufficiente a confermare la validità del comunicato da noi allora pubblicato. Se siamo incorsi in qualche inesattezza invitiamo gli Organi competenti a volerci correggere tempestivamente così che noi si possa rispondere esaurientemente, ma se siamo nel vero invitiamo gli stessi Organi a volere impartire disposizioni affinchè non abbiano più a ripetersi casi analoghi a quelli accaduti a Nuoro.

In porto la legge sui danni di guerra

La legge per i danni di guerra è stata approvata definitivamente dall'apposita Commissione speciale del Senato, dopo un dibattito vivace sino all'ultimo.

La Commissione ha però approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a non mettere in atto la facoltà concessagli dall'art. 74 della legge, il quale dice così: «Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta fino allo 0,50 per cento su ogni somma pagata in relazione alla presente legge, per assicurare ai sinistrati di guerra meno abbienti l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa da parte di enti ed associazioni con compiti assistenziali, giuridicamente riconosciuti».

La Commissione ha altresì approvato la prima parte di un ordine del giorno, proposto dal sen. Fortunati ed altri, nel quale si invita il Governo a tenere conto nell'attuazione della legge delle osservazioni fatte nel corso della discussione.

Si rileva che una posizione di particolare importanza e rilievo assume nella legge la parte riguardante le case di abitazione, sia per la più vasta portata ed importanza di questa voce, sia perchè la legge viene ad incontrarsi con vari, successivi provvedimenti disposti, sia pure talora in via frammentaria, nel corso degli ultimi anni.

---oOo---

LA FIGURA del coltivatore diretto

Una recente decisione della Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della determinazione della qualifica di coltivatore diretto per ottenere il riconoscimento del diritto alla proroga dell'affitto, i criteri dettati dall'art. 2 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 273 del 1947 devono intendersi superati da quelli contenuti nell'art. 1 della legge 25 luglio 1949, n. 353 e successivamente richiamati dalle leggi n. 505 del 1950 e 457 del 1951.

Per la massaia

Agnolotti

Agnolotti? Altro nome vecchio, altra pietanza antica. Sì, ma pur sempre nuova ed altrettanto buona che sa di feste natalizie e che occupa piacevolmente noi massaie nelle lunghe giornate invernali. Chi non ha fatto almeno qualche volta gli agnolotti? Tutte certamente ed ognuna di voi avrà la sua ricetta che è una vera specialità e allora permettetemi, care vecchie amiche, di rivolgermi, anche questa volta, alle giovani spose, alle novelline dell'arte culinaria che vogliono continuare i loro successi di cuoche.

La bontà degli agnolotti sta nella delicatezza del ripieno e credo che, se seguirete questa ricetta, ne otterrete di veramente squisiti.

Preparate un piccolo arrosto di vitello a cui avrete unito anche un pezzo di lonza di maiale. Se avete qualche pezzo di pollo avanzato, aggiungetelo e così pure qualche fetta di prosciutto cotto. Ora passate il tutto alla macchinetta o tritatelo ben fine sul tagliere e raccoglietelo quindi in una terrina. Unitevi abbondante parmigiano grattugiato, un pizzico di noce moscata e ammorbiditelo con uova. Mettete in un casseruolino un bel pezzetto di burro e fatelo liquefare al fuoco. Unitevi la farina, un pizzico di sale e, mescolando continuamente, fatela cuocere adagio, adagio per qualche minuto. Aggiungete allora il latte bollente a piccole quantità sciogliendo il composto col cucchiaio di legno perchè non faccia grumi e continuando a cuocere per altri 10 minuti. Le dosi per una besciamella di media densità, sono: gr. 50 di burro, gr. 50 di farina, ½ litro di latte, ma voi, in questo caso, tenetela piuttosto densa e, se siete in pochi in famiglia, dimezzate le dosi, dovendone mettere nel ripieno degli agnolotti solo qualche cucchiaiata che serva a tenere il ripieno morbido e legato. Raffreddate dunque la besciamella, mescolatela al resto e sentite se manca di sale.

Allora, della pasta che avrete fatto in precedenza con farina, acqua tiepida e uova, tiratene dei fogli sottilissimi e stendetevi sopra il ripieno in tanti mucchietti grossi come nocciole. Coprite con altri fogli premendo bene attorno ad ogni mucchietto, tagliate col tagliapaste a rotella ed ecco fatti gli agnolotti. Ricordatevi che dovranno bollire in abbondante acqua salata e che la cottura è rapidissima. Li toglierete non appena verranno a galla, con la paletta bucata e li metterete, ben asciutti, a strati su piatti larghi, alternandoli con del buon sugo di stufato denso e nero e formaggio parmigiano.

ZIA TERESA

Novità e curiosità

ANCHE IL LATTE SARA' PRODOTTO SINTETICAMENTE

Il Dott. E. G. Woodroffe, direttore tecnico della Società « British Oil and Cake Mills Ltd » in una conferenza tenuta alla Royal Society of Arts ha dichiarato che si sta attualmente esaminando negli Stati Uniti la possibilità di fabbricare latte sintetico. Esponendo i lavori svolti in proposito in alcune università e laboratori americani, il Dott. Woodroffe ha dichiarato: « Sebbene non sia stato ancora ottenuto un successo completo nella produzione di un latte sintetico che possa essere impiegato per l'alimentazione dei neonati nei paesi in cui la produzione lattiera è insufficiente per qualità o per quantità, sono stati realizzati notevoli progressi e sono stati risolti numerosi ed importanti problemi ».

OLTRE IL 42 PER CENTO DELLE FATTORIE AMERICANE DISPONGONO DI TELEFONO.

Una recente indagine svolta dall'Ufficio di Economia Agraria del Dipartimento dell'Agricoltura rivela che circa il 42,5 per cento delle fattorie americane sono attualmente attrezzate di telefono. Tale proporzione rappresenta un aumento del 2,2% rispetto al 1952 e del 4,3% rispetto al 1950.

Dal 1940 — anno in cui solo il 25% delle famiglie rurali americane possedevano il telefono — questa percentuale ha registrato un aumento costante, con la piena partecipazione di tutti gli Stati e in particolare di quelli delle coste centrali atlantiche e del Pacifico. Il maggiore sviluppo dei telefoni rurali è stato raggiunto nel New Jersey, dove almeno tre quarti delle fattorie dispongono di un apparecchio.

LA PRODUZIONE MONDIALE DELLE PATATE è aumentata del 3%. Secondo le stime ufficiali, infatti, nella stagione 1953-54 la produzione mondiale delle patate raggiungerà circa 2.252.950.000 q.li con un aumento del 3% rispetto alla stagione precedente.

VITTORIO OLIVELLI
Direttore respons.
Tip. Provera - Novara